



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Nuova area riservata Agenzia delle Entrate
- Opzione per singoli SAL solo con il superbonus
- Gli aiuti di Stato nel bilancio, nel Rna e in dichiarazione dei redditi – seconda parte
- Il nuovo contributo sostegni bis “alternativo” previsto dal DL. 73/2021
- La conversione in legge del Sostegni-bis

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



7

Il Giudice ha sentenziato



10

.....	10
In breve.....	12
Nuova area riservata Agenzia delle Entrate.....	12
Opzione per singoli SAL solo con il superbonus.....	14
L'Approfondimento – 1.....	16
Gli aiuti di Stato nel bilancio, nel Rna e in dichiarazione dei redditi – seconda parte.....	16
L'Approfondimento – 2.....	25
Il nuovo contributo sostegni bis “alternativo” previsto dal DL. 73/2021.....	25
L'Approfondimento – 3.....	37
La conversione in legge del Sostegni-bis.....	37
L'angolo informatico.....	45
INTRASTAT – seconda parte.....	45

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Fatturazione elettronica con San Marino	ITALIA OGGI 17.07.2021	Dal 01.07.2022 sarà obbligatoria la fatturazione elettronica delle cessioni di beni fra operatori economici italiani e sammarinesi, anche se dal 1.10.2021 gli operatori possono iniziare a scambiarsi fatture elettroniche. Fino al 30.06.2022, è tuttavia possibile emettere fatture cartacee.
Proroga versamenti e saldo Iva	IL SOLE 24 ORE 20.07.2021	L'art. 9-ter D.L. 73/2021 ha previsto la proroga al 15.09.2021 dei termini dei pagamenti in scadenza ordinaria dal 30.06 al 31.08.2021, senza applicazione dello 0,40%. Per questo motivo, per un contribuente soggetto agli Iva, che non ha versato il saldo Iva in scadenza lo scorso 16.03.2021, la maggiorazione dello 0,40% è così calcolata: 0,40% per i periodi 17.03-16.04, 17.04-16.05, 17.05-16.06 e 17.06-30.06 per un totale di 1,60% con pagamento il 15.09.2021.
Richiesta per contributi decreto Sostegni-bis	ITALIA OGGI 20.07.2021	La procedura per ottenere gli aiuti del D.L. 73/2021 si differenzia rispetto ai precedenti aiuti in quanto le imprese, oltre a verificare di aver subito un calo di fatturato di almeno il 30% dall'1.01.2020 al 31.03.2021 rispetto ai 12 mesi precedenti, devono presentare la richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 2.09.2021 e devono poi compilare la sezione del modello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 2.07.2021, prot. n. 175776.
Art bonus in dichiarazione	ITALIA OGGI 19.07.2021	È possibile detrarre fiscalmente le donazioni nella misura del 65% dell'importo erogati a sostegno e tutela del patrimonio culturale.
Semplificazioni al superbonus 110%	ITALIA OGGI 19.07.2021	Durante l'iter di conversione in legge del D.L. 77/2021, sono state introdotte alcune modifiche al superbonus 110%: <ul style="list-style-type: none"> • Non devono essere conteggiati per la distanza e l'altezza minima, il cappotto termico e il cordolo antisismico;

		<ul style="list-style-type: none"> • le violazioni meramente formali non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali; • se l'immobile viene venduto o sottoposto agli interventi del superbonus, è stato allungato a 30 mesi il termine per fissare la residenza e non perdere i benefici fiscali; • gli interventi che riguardano le parti strutturali degli edifici sono considerati manutenzione straordinaria e autorizzati tramite modello Cila; • per gli interventi dell'edilizia libera è sufficiente una Cila con la semplice descrizione dell'intervento.
Iter di recepimento della direttiva sul "call of stock"	IL SOLE 24 ORE 21.07.2021	È iniziato l'iter per il recepimento della direttiva UE 2018/1910 contenente le regole unionali di armonizzazione e semplificazione del trattamento Iva delle vendite a catena e delle operazioni realizzate secondo lo schema contrattuale del "call of stock".
Sanatoria delle cartelle fino a 5.000 euro	IL SOLE 24 ORE 22.07.2021 ITALIA OGGI 22.07.2021	Gli importi affidati dal 1.01.2000 al 31.12.2010 di importo fino a 5.000 euro, saranno cancellati dall'agente della riscossione entro il 31.10.2021.
Dichiarazione precompilata Iva	IL SOLE 24 ORE 22.07.2021 ITALIA OGGI 22.07.2021	Le bozze di registri Iva e liquidazioni periodiche precompilate riguardano solamente le operazioni realizzate dal 1.07.2021 dai contribuenti trimestrali per opzione e dal 2022 per i contribuenti che liquidano l'Iva per cassa.
Conversione in legge del decreto Sostegni bis	IL SOLE 24 ORE 23.07.2021 ITALIA OGGI 23.07.2021	Il Decreto Sostegni-bis, dopo aver ricevuto il via libera del Senato, è stato convertito in legge e approderà sulla Gazzetta Ufficiale del 24.07.2021.
Cila per il 110%	IL SOLE 24 ORE 23.07.2021	La Cila semplificata dedicata al 110% non viene più annullata se vengono apportate modifiche a fine lavori.

Prima casa e superbonus	IL SOLE 24 ORE 23.07.2021	Il contribuente che intende trasferire la propria residenza dopo aver comprato un'abitazione con l'agevolazione "prima casa" e averla sottoposta ad uno degli interventi oggetto di superbonus, ha tempo 30 mesi che iniziano a decorrere dal 01.01.2022.
Rottamazione ter e saldo e stralcio	IL SOLE 24 ORE 24.07.2021	Considerando che la cancellazione degli affidamenti fino a 5.000 euro è stata posticipata al 31.10.2021, si segnalano alcune criticità sulle rate di rottamazione-ter e saldo e stralcio, in scadenza già al 2.08.2021. In questo momento infatti non si comprende se le somme relative agli affidamenti, comprese nella definizione agevolata e pagate prima del 31.10.2021, potranno essere recuperate.
Bonus affitti	IL SOLE 24 ORE 24.07.2021	Il nuovo c. 2-bis introdotto in sede di conversione del D.L. 73/2021 (Sostegni-bis), prevede l'estensione del bonus affitti anche agli esercenti attività di commercio al dettaglio con più di 15 milioni di euro di ricavi.

L'Agenzia interpreta



Credito d'imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione	PROVVEDIMENTO DEL 15.07.2021	Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'art. 32 D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis).
Superbonus 110% ammessa anche con asseverazione tardiva	INTERPELLI N. 481 DEL 15/07/2021 INTERPELLI N. 483 DEL 15/07/2021	L'Agenzia delle Entrate, con le risposte, ha affermato che spetta il superbonus anche per l'acquisto di una casa antisismica nonostante la richiesta di asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, a condizione però che la stessa risulti presentata entro la data del rogito che ne determina la cessione.
Superbonus 110% e cooperative di abitazione	INTERPELLI N. 486 DEL 19/07/2021	L'Agenzia delle Entrate, considerando che gli interventi dedicati a unità di tipo commerciali sono esclusi dal 110%, ha affermato che occorre prestare attenzione nelle cooperative di abitazione a proprietà indivisa in quanto la destinazione degli immobili fa la differenza.
Garanzia per crediti Iva compensati nella liquidazione	INTERPELLI N. 484 DEL 19/07/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che al fine di prestare la garanzia per i crediti Iva compensati nella liquidazione di gruppo, la controllante deve obbligatoriamente presentare un bilancio consolidato. Questo è necessario se la capogruppo e la controllante sono due soggetti distinti.
Obblighi di certificazione nell'ambito tax free shopping	INTERPELLI N. 485 DEL 19/07/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito quali sono gli obblighi di certificazione posti in capo all'operatore nazionale nei confronti del viaggiatore turista nell'ambito del tax free shopping.
Separazione delle attività	INTERPELLI N. 471 DEL 09/07/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che per applicare correttamente l'Iva, è bene separare l'attività con cui a seguito di lavorazioni edili si valorizzano i

		fabbricati destinati alla vendita dall'attività di semplice commercializzazione. In questo modo è possibile detrarre completamente l'Iva sugli acquisti effettuati nell'ambito della prima attività.
Lettera di anomalia per soggetti Isa biennio 2018-2019 e studi di settore 2017	PROVVEDIMENTO N. 196552 DEL 20/07/21	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha chiarito che le comunicazioni dalle quali emergono irregolarità nei dati dichiarati ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (per il biennio 2018-2019) e degli studi settore (per il 2017), sono consultabili da contribuenti e intermediari nel cassetto fiscale del contribuente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Istruzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura	PROVVEDIMENTO N. 196548 DEL 20/07/21	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, considerando le novità riguardanti le barriere architettoniche e colonnine di ricarica, ha modificato le istruzioni utili alla compilazione del modello di comunicazione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Detrazione 110% cooperativa indivisa	INTERPELLI N. 486 DEL 19/07/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, consente alla cooperativa a proprietà indivisa, proprietaria di più unità immobiliari, di beneficiare del superbonus per le unità immobiliari a destinazione abitativa assegnate in godimento ai soci.
Compenso esclusivo del professionista dello studio associato	INTERPELLI N. 489 DEL 19/07/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che devono essere assoggettati a Irpef dal professionista associato, i compensi percepiti per l'attività di docenza.
Tassazione del bonus straordinario Covid dell'ente bilaterale	INTERPELLI N. 492 DEL 19/07/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che il bonus straordinario erogato dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti per l'emergenza Covid-19, è assimilabile a reddito imponibile.
Compensazione contributo decreto Sostegni-bis	RISOLUZIONE N. 48/E DEL 19/07/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha istituito il codice tributo "6946 - Contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis stagionale", ai fini del suo utilizzo in compensazione.

<p>Imposta di bollo in fattura fuori campo Iva</p>	<p>INTERPELLI N. 491 DEL 19/07/2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che è soggetta all’imposta di bollo la fattura recante l’addebito alla controparte di somme fuori campo Iva per ammontare superiore a 77,47 euro.</p>
<p>Abuso del diritto per operazioni societarie</p>	<p>INTERPELLI N. 493 DEL 19/07/2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, classifica come operazione abusiva il conferimento di partecipazioni seguito da una scissione, entrambi neutrali, rispetto a 2 conferimenti di minoranza di cui uno tassato.</p>
<p>Superbonus 110% per immobile segregato in un trust</p>	<p>INTERPELLI N. 498 DEL 21/07/2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affrontato il caso in cui le spese di riqualificazione di un immobile segregato in un trust, possono godere del 110%.</p>
<p>Impianti fotovoltaici e case antisismiche</p>	<p>INTERPELLI N. 488 DEL 19/07/2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che se l’installazione dell’impianto fotovoltaico avviene dopo l’accatastamento dell’edificio, non è possibile usufruire del superbonus 110%.</p>
<p>Adempimenti con confisca dell’impresa con titolare defunto</p>	<p>INTERPELLI N. 496 DEL 19/07/2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che se l’impresa è confiscata e l’erede non prosegue l’attività, in mancanza della cessazione della posizione Iva, spetta all’amministratore giudiziario provvedere agli adempimenti, avendo cura di indicare il codice fiscale dell’imprenditore defunto e la partita Iva dell’impresa confiscata.</p>
<p>Agevolazioni beni strumentali</p>	<p>CIRCOLARE N. 9/E/2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha chiarito alcuni aspetti delle leggi n. 160/2019 e n. 178/2020. Tra i chiarimenti si segnala che la “prenotazione” entro il 15.11.2020 blocca l’accesso ai più vantaggiosi crediti di imposta della legge di bilancio 2021.</p>
<p>Crediti d’imposta per investimenti e consolidato fiscale</p>	<p>INTERPELLI N. 508 DEL 23/07/2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che per pagare l’Ires del gruppo, è possibile trasferire al consolidato fiscale i crediti di imposta per investimenti previsti dalla legge di bilancio 2021.</p>

Il Giudice ha sentenziato



<p>Accertamento con gli studi di settore</p>	<p>C.T.P. REGGIO EMILIA N. 143/2021</p>	<p>La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, ha sancito che l'Agenzia delle Entrate non può procedere con un accertamento induttivo che evidenzi solamente un mero scostamento non significativo tra i corrispettivi/ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore.</p>
<p>Iva indeducibile per pro-rata</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 20436/2021</p>	<p>La Cassazione ha precisato che occorre considerare i costi determinati anche induttivamente o forfettariamente nel caso di utilizzo dell'accertamento induttivo puro basato su indagini finanziarie.</p>
<p>Rettifica finanziamento soci</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 18370/2021</p>	<p>La Cassazione ha sancito che l'Agenzia delle Entrate è legittimata a disconoscere il finanziamento soci nell'anno in cui viene restituito, nonostante siano decaduti i termini per la rettifica della dichiarazione in cui è stata contabilizzata la posta passiva dalla quale è scaturito il finanziamento.</p>
<p>Pro rata Iva è costo di esercizio</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 20435/2021</p>	<p>La Cassazione ha precisato che è possibile dedurre per cassa nell'anno in cui viene pagata l'Iva indetraibile per effetto del prorata generale ex art. 19, c. 5 Dpr. 633/1972 come componente negativo del reddito di impresa.</p>
<p>Interpello disapplicativo società di comodo</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 20011/2021</p>	<p>La Cassazione ha precisato che non si verifica un silenzio assenso nel caso di mancata risposta nel termine di 90 giorni all'interpello disapplicativo delle società di comodo. In questo modo, gli accertamenti messi in moto dagli uffici sono legittimi.</p>

**Imu e risoluzione
del contratto**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 20977/2021

La Cassazione ha chiarito che deve comunque essere versata l'Imu in caso di risoluzione del contratto di leasing da parte della stessa società di leasing, a prescindere dal fatto che l'utilizzatore abbia restituito il bene.

**Dichiarazione
fraudolenta ne bis in
idem**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 28437/2021

La Cassazione ha affermato che, considerando che il fatto è connesso alla dichiarazione e non alle fatture, la sentenza definitiva per dichiarazione fraudolenta con indicazione di false fatture esclude, per effetto del ne bis in idem, un altro procedimento concernente il medesimo reato anche se viene commesso nello stesso anno e riguarda documenti fittizi di altri fornitori.

**Errori emendabili e
ritrattabili in
contenzioso**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 18405/2021

La Cassazione ha confermato che anche in sede contenziosa, la dichiarazione dei redditi viziata da un errore di fatto o di diritto, è sempre emendabile e ritrattabile.

In breve

Nuova area riservata Agenzia delle Entrate

Di Francesco Costa

L'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 14 luglio 2021 ha annunciato un restyling dell'area riservata del proprio sito, che potrà essere personalizzata con i servizi utilizzati con maggiore frequenza e sarà più usabile da smartphone e tablet.

Vengono aggiunte anche delle nuove funzionalità: il servizio "Consegna documenti e istanze", quello per la richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale e del certificato di attribuzione della partita IVA e il servizio di compilazione della dichiarazione di successione.

Per accedere all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate è sufficiente avere:

- SPID (Sistema pubblico di Identità Digitale);
- CIE (carta d'identità elettronica);
- CNS (Carta Nazione dei Servizi);
- Credenziali Fisconline/Entratel (queste saranno utilizzabili solo fino al 1° ottobre 2021).

La funzionalità "Consegna documenti e istanze" presente nella sezione "Istanze e certificati", permette di inviare direttamente on line alcuni tipi di documenti e istanze agli uffici dell'Agenzia delle Entrate. I documenti possono essere trasmessi sia a seguito di una specifica richiesta dell'Agenzia sia di iniziativa dell'utente e potrà ottenere la ricevuta di protocollazione (questo senza recarsi fisicamente in un ufficio AdE).

Per tale servizio l'utente dichiara se invia per proprio conto o per conto di terzi, conferma i suoi contatti, seleziona il tipo di documento o di istanza che vuole inviare, fornendo anche delle brevi informazioni, individua la struttura destinataria ed infine carica il documento e lo invia. Completati i controlli sui file, la procedura genera e rende disponibile in area autenticata la ricevuta.

All'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile la guida con le specifiche modalità di presentazione, trasmissione, comunicazione dei documenti. Il servizio non

può essere utilizzato come nei casi di conferimento delega all'accesso al cassetto fiscale o per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica o di istanza di interpello.

Tra le novità del restyling dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate all'interno della sezione "Istanze e certificati" è stata predisposta una funzionalità dedicata al rilascio dei certificati di attribuzione del codice fiscale e di attribuzione della partita IVA. Con questo servizio on line tali certificati saranno disponibili tramite download senza così doversi recare presso gli uffici.

Infine per quanto riguarda il servizio "Successione online" per la compilazione della dichiarazione di successione, si trova un percorso guidato per compilare correttamente i campi. Alcuni messaggi segnalano in tempo reale l'eventuale inserimento di dati non corretti o documenti non conformi, questo sulla base delle informazioni in possesso del Fisco, con un'ulteriore funzionalità cioè quella di importare i dati in possesso dall'Agenzia delle Entrate.

Opzione per singoli SAL solo con il superbonus

di Alberto De Stefani

Il MEF, durante un'interrogazione in commissione Finanze alla Camera del 07/07/2021 n. 5-06307, ha affermato che la possibilità di optare per la cessione/sconto sul corrispettivo, previsto dall'articolo 121 del DL 34/2020, sulla base dei singoli stati avanzamento lavori, trova applicazione solamente con il superbonus 110%.

La precisazione richiama quando contenuto nel comma 1-bis dell'art. 121 il quale stabilisce che "L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori", mentre il comma 1 stabilisce che *"i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 posso optare ..."*.

Ad una prima lettura, la norma concede la possibilità di esercitare l'opzione per SAL in riferimento a tutti gli interventi edilizi elencati al successivo comma 2 del medesimo articolo anche se, in presenza del superbonus, gli stati avanzamento lavori devono essere al massimo 2, ognuno pari almeno al 30% dell'importo dei lavori complessivo.

Tuttavia, il sottosegretario del MEF, rispondendo all'interrogazione parlamentare sopra anticipata, ha affermato che *"La norma specifica che l'esercizio dell'opzione può essere effettuato anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Trattasi, tuttavia, di una facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l'opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori"*. Sembra dunque non essere fondamentale la presenza del SAL.

In base a questa risposta, il contribuente può scegliere se optare per la cessione/sconto in fattura con riguardo agli interventi indicati nell'art. 121 del DL 34/2020 ma anche per gli altri lavori che non danno diritto al superbonus 110% per i quali non sono previsti SAL, senza dover tener conto dello stato avanzamento dei lavori. In questo modo, per i lavori che danno diritto alla detrazione del 50% (come può essere la sostituzione della caldaia) e dove non sono previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di optare per la cessione/sconto in qualunque momento.

Se questo punto di vista, che lascia sicuramente più di qualche dubbio, venisse confermato anche dall'Agenzia delle Entrate, si prospetterebbe uno scenario favorevole per tutti gli operatori del settore.

Resta comunque un aspetto da chiarire e che è stato comunque sottolineato anche nella risposta del MEF. Lo stesso ha infatti ribadito *“ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati”*. Occorre quindi che gli interventi siano stati effettivamente iniziati e non è quindi sufficiente aver effettuato un semplice acconto sui lavori.

L'Approfondimento – 1

Gli aiuti di Stato nel bilancio, nel Rna e in dichiarazione dei redditi – seconda parte

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

La scorsa settimana abbiamo iniziato ad analizzare gli obblighi pubblicitari ex Legge n. 124/2017. Obblighi che impongono alle imprese di riportare nella Nota integrativa del bilancio i dati relativi alle sovvenzioni, ai contributi e più in generale a tutti i vantaggi ricevuti dalle P.A.

Nel prosieguo della nostra disamina, invece, focalizzeremo la nostra attenzione sulle indicazioni operative riguardanti la corretta esposizione degli aiuti di Stato nei modelli dichiarativi relativi al periodo d'imposta 2020.

Osserviamo fin da subito che il riporto delle informazioni nei modelli dichiarativi non è affatto così scontato, perché al fine di limitare i drastici effetti causati dalla pandemia Covid-19 lo Stato e gli altri Enti pubblici hanno concesso alle imprese e ai professionisti aiuti nelle forme più varie.

Ricordiamo, inoltre, che in base alla vigente normativa gli obblighi pubblicitari in materia di aiuti di Stato sono ripartiti tra soggetti erogatori (P.A.) e soggetti beneficiari (imprese e professionisti).

In particolare, i soggetti erogatori (P.A.), se in possesso di tutte le informazioni, devono comunicare i dati al Mise al fine di aggiornare i dati presenti su Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna).

Viceversa, i soggetti beneficiari (aziende e professionisti) devono:

- pubblicizzare gli aiuti di Stato ottenuti, riportandoli nella Nota integrativa del Bilancio, ovvero, se non obbligati alla redazione della Nota integrativa, evidenziarli nel proprio sito internet;

- agevolare l'inserimento delle informazioni nel Rna, riportando gli aiuti di Stato negli appositi spazi della dichiarazione dei redditi e IRAP.

OBBLIGHI PUBBLICITARI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Tutti coloro che svolgono attività d'impresa e/o di lavoro autonomo e che hanno ricevuto aiuti di Stato sono tenuti a riportare i relativi dati nei modelli dichiarativi. Dall'obbligo in questione non sono esclusi i soggetti in contabilità semplificata e tantomeno i contribuenti minimi/forfetari.

A prima vista la massiccia mole di dati riferiti agli aiuti di Stato per Covid-19, da inserire nei modelli dichiarativi, appare non solo esagerata ma pure ingiustificata. In fondo si tratta di:

- aiuti riconosciuti dallo Stato e dagli altri Enti pubblici per far fronte all'emergenza pandemica. Aiuti che ricordiamo sono esenti da imposte dirette e IRAP;
- dati e informazioni già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

Detto ciò, è, comunque, fortemente consigliato riportare i dati richiesti nei modelli dichiarativi. A tal riguardo le istruzioni ministeriali del quadro RS risultano, infatti, piuttosto chiare, prevedendo che **“Il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella “Tabella codici aiuti di Stato” già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del presente modello di dichiarazione, compreso il quadro RU. L'indicazione degli aiuti nel prospetto, infatti, è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”**.

Come si può notare, la mancata indicazione dei dati nel quadro RS può portare alla revoca degli aiuti concessi.

GLI AIUTI DI STATO DA INDICARE NEI MODELLI DICHIARATIVI

Nel quadro RS dei modelli dichiarativi relativi al periodo d'imposta 2020 si devono riportare:

- gli aiuti fiscali automatici, ovvero aiuti di Stato e aiuti **“de minimis”**;

- gli aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall’art. 10 del Regolamento (aiuti c.d. semi automatici).

Rileviamo, inoltre, che il quadro RS deve essere compilato anche:

- dai soggetti che nel periodo d’imposta 2020 hanno fruito di aiuti fiscali nel settore dell’agricoltura e della pesca, da registrare nei registri SIAN e SIPA;
- da coloro che hanno percepito benefit i cui presupposti si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione. In buona sostanza, per questi benefici si deve tener conto del principio di competenza.

LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEI MODELLI DICHIARATIVI PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO BENEFICIATO DI AIUTI DI STATO

I soggetti che hanno fruito di aiuti di Stato sono tenuti a riportare i dati relativi, non solo nel quadro RS, ma anche in altri quadri dei modelli dichiarativi.

Di seguito, certi di fare cosa gradita, presentiamo alcune tabelle riepilogative delle principali forme di aiuto e dei quadri e righe coinvolti nella compilazione.

Si fa presente che si tratta di indicazioni tratte dalle informazioni fino ad oggi rese dall’Amministrazione Finanziarie, che non possono considerarsi complete ed esaustive. Si ricorda, pertanto, di utilizzarle come indicazione di massima.

Imposte sul reddito	Quadri dichiarativi da compilare	Note per la compilazione
Deduzione IRPEF/IRES per investimenti in start up innovative, ex art. 29 del DL n. 179/2012	RS codice 03	
Deduzione IRPEF/IRES per investimenti nel capitale sociale delle PMI innovative, ex art. 4 del DL n. 3/2015	RS codice 04	
Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica " Covid-19 ", ex art. 25 del DL n. 34/2020 N.B. Si tratta del contributo a fondo perduto Decreto Rilancio	RS codice 20	RE3 campo 1. Campo 2 non compilare RF55 codice 83

		<p>RG10 codice 27 e RG22 codice 47</p> <p>LM2 campo 1. Campo 3 non compilare. (regime dei minimi)</p> <p>LM33 campo 1 (regime forfetario).</p> <p>Quadro RU non compilare</p> <p>IRAP (var -) IC57 codice 16</p>
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, ex art. 59 del DL n. 104/2020	RS codice 22	<p>RE3 campo 1. Campo 2 non compilare</p> <p>RF55 codice 83</p> <p>RG10 codice 27 e RG22 codice 47</p> <p>LM2 campo 1. Campo 3 non compilare. (regime dei minimi)</p> <p>LM33 campo 1 (regime forfetario).</p> <p>Quadro RU non compilare</p> <p>IRAP (var -) IC57 codice 16</p>
Contributo a fondo perduto per gli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, ex art. 1 del DL n. 137/2020. N.B. Si tratta del contributo a fondo perduto Decreto Ristori	RS codice 23	<p>RE3 campo 1. Campo 2 non compilare</p> <p>RF55 codice 83</p> <p>RG10 codice 27 e RG22 codice 47</p> <p>LM2 campo 1. Campo 3 non compilare. (regime dei minimi)</p> <p>LM33 campo 1 (regime forfetario).</p> <p>Quadro RU non compilare</p> <p>IRAP (var -) IC57 codice 16</p>
Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi concessi a seguito dell'emergenza pandemica Covid-19, ex art. 10-bis del DL n. 137/2020	RS codice 24	<p>RF55 codice 84</p> <p>RG10 codice 28 e RG22 codice 48</p> <p>LM2 campo 2. Campo 3 non compilare. (regime dei minimi)</p> <p>LM33 campo 3 (regime forfetario).</p> <p>Quadro RU non compilare</p> <p>IRAP (var -) IC57 codice 16</p>
Credito d'imposta botteghe e negozi, ex art. 65 del DL n. 18/2020	RS codice 24	<p>RF55 codice 99</p> <p>RG10 codice 99 e RG22 codice 99. (N.B. l'utilizzo del codice 99 è</p>

		<p>ancora dubbio).</p> <p>RU1 codice I1</p> <p>IRAP (var -) IC57 codice 16</p>
Credito d'imposta sanificazione, ex art. 125 del DL n. 34/2020	RS codice 24	<p>RF55 codice 99</p> <p>RG10 codice 99 e RG22 codice 99. (N.B. l'utilizzo del codice 99 è ancora dubbio).</p> <p>RU1 codice H9</p> <p>IRAP (var -) IC57 codice 16. N.B. Per le società di capitali compilare anche RS450</p>
<p>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3.11.2020, ex art 2 del DL n. 149/2020.</p> <p>N.B. Si tratta del contributo a fondo perduto Decreto Ristori-bis.</p>	RS codice 27	<p>RE3 campo 1. Campo 2 non compilare</p> <p>RF55 codice 83</p> <p>RG10 codice 27 e RG22 codice 47</p> <p>LM2 campo 1. Campo 3 non compilare. (regime dei minimi)</p> <p>LM33 campo 1 (regime forfetario).</p> <p>Quadro RU non compilare</p> <p>IRAP (var -) IC57 codice 16</p>
Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione, ex art. 2 del DL n. 172/2020	RS codice 28	<p>RE3 campo 1. Campo 2 non compilare</p> <p>RF55 codice 83</p> <p>RG10 codice 27 e RG22 codice 47</p> <p>LM2 campo 1. Campo 3 non compilare. (regime dei minimi)</p> <p>LM33 campo 1 (regime forfetario).</p> <p>Quadro RU non compilare</p> <p>IRAP (var -) IC57 codice 16</p>
Credito d'imposta investimenti beni strumentali, ex art. 1, comma 98 della Legge n. 208/2015	RS codice 51	
Credito d'imposta formazione 4.0 – articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017	RS codice 54	<p>RF55 codice 99</p> <p>RG10 codice 99 e RG22 codice 99. (N.B. l'utilizzo del codice 99 è ancora dubbio).</p>

		<p>RU1 <i>codice F7</i></p> <p>RU110</p> <p>IRAP (var -) IC57 <i>codice 99</i></p>
Credito d'imposta esercenti impianti distribuzione carburante, ex art. 1, commi 924-925 della Legge n. 205/2017	RS codice 55	RU1 <i>codice F3</i>
Credito d'imposta investimenti pubblicitari, ex art. 57-bis del DL n. 50/2017	RS codice 56	Quadro RU , <i>rigo RU1</i> <i>codice E4</i>
Credito d'imposta commissioni per pagamenti elettronici, ex art. 22 del DL n. 124/2019	RS codice 58	<p>RF55 <i>codice 99</i></p> <p>RG10 <i>codice 99</i> e RG22 <i>codice 99</i>. (N.B. l'utilizzo del codice 99 è ancora dubbio).</p> <p>RU1 <i>codice H3</i></p>
Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, ex art. 28 del DL n. 34/2020	RS codice 60	<p>RF55 <i>codice 99</i></p> <p>RG10 <i>codice 99</i> e RG22 <i>codice 99</i>. (N.B. l'utilizzo del codice 99 è ancora dubbio).</p> <p>RU1 <i>codice H8</i></p> <p>IRAP (var -) IC57 <i>codice 16</i>. N.B. Per le società di capitali compilare anche RS450</p>
Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro, ex art. 120 del DL n. 34/2020	RS codice 63	<p>RF55 <i>codice 99</i></p> <p>RG10 <i>codice 99</i> e RG22 <i>codice 99</i>. (N.B. l'utilizzo del codice 99 è ancora dubbio).</p> <p>RU1 <i>codice I6</i></p> <p>IRAP (var -) IC57 <i>codice 16</i></p>
Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (investitori), ex art. 26, comma 4 del DL n. 34/2020	RS codice 64	RU1 <i>codice I2</i>
Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (società conferitarie), ex art. 26, comma 8 del DL n. 34/2020	RS codice 65	RU1 <i>codice I3</i>
Stralcio rata IMU (DL n. 34/2020 e DL n. 104/2020 – Decreti Ristori)	RS codice 999	

IRAP	Quadri dichiarativi da compilare	Note per la compilazione
Detassazione dei contributi (inclusi quelli a fondo perduto) e delle indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza pandemica Covid-19, ex art. 10-bis del DL n. 137/2020	IRAP codice 8	Nelle istruzioni ministeriali relative all'IRAP viene precisato che "a titolo esemplificativo il cod. 999 non va utilizzato per gli aiuti di Stato e de minimis fruibili ai fini di imposte diverse dall'Irap (ad esempio, le agevolazioni utilizzabili ai fini IRPEF/IRES che vanno indicate nel modello Redditi)".
Esenzione dal versamento della prima rata dell'acconto dell'IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ex art. 24 del DL n. 34/2020	IRAP codice 10	

Tipologia di erogazione pubblica	Quadri dichiarativi da compilare	Note per la compilazione
Credito di imposta R&S	Compilare RU Non compilare RS	RU1 codice L1 per il biennio 2020 – 2022 RU1 codice B9 per anni precedenti RU100/1/2 Non si deve compilare il quadro RS. Le istruzioni ministeriali precisano, infatti, che <i>"Non devono essere indicate le "agevolazione" che non presentano profili di selettività ma hanno una portata applicativa generale e, pertanto, non costituiscono un aiuto di Stato (ad esempio il credito di imposta R&S)"</i>
Ace per ammortamenti super ammortamenti patent box	Non compilare RU Non compilare RS	Non si deve compilare il quadro RS. Le istruzioni ministeriali precisano, infatti, che <i>"Non devono essere indicate le "agevolazione" che non presentano profili di selettività ma hanno una portata applicativa generale e, pertanto,</i>

		<i>non costituiscono un aiuto di Stato (ad esempio il credito di imposta R&S)”</i>
Credito d'imposta beni strumentali, ex Legge n. 160/2019	<p>Compilare RU</p> <p>Non compilare RS</p>	<p>RU1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - codice materiali ordinari; H4 - codice materiali 4.0; 2H - codice immateriali 4.0. 3H <p>RU120</p>
Credito d'imposta beni strumentali (dal 16 novembre 2020, ex Legge n. 178/2020)	<p>Compilare RU</p> <p>Non compilare RS</p>	<p>RU1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - codice materiali ordinari; L3 - codice materiali 4.0; 2L - codice immateriali 4.0. 3L <p>RU130</p>
Credito imposta adeguamento tecnologico per corrispettivi telematici, ex art. 2, comma 6-quinquies del Dlgs n. 127/2015	<p>Compilare RU</p> <p>Non compilare RS</p>	RU1 codice F9
Garanzie statali per finanziamenti Covid	Non compilare RS	
Export e fiere da CCIAA	Non serve compilare nulla	
Contributi GSE (per fotovoltaico e di vario genere)	Non compilare RS	
Contributi in conto capitale, impianti, esercizio, interessi	È necessario verificare caso per caso	
Quota abbattimento interessi ex Legge Sabatini	Non compilare RS	
Contributi a vario titolo erogati dalle CCIAA	Non compilare RS	

I dati esposti nella seconda colonna di ogni tabella sono riferiti al rigo **RS 401**.

A riguardo si osserva che:

- per ciascun aiuto fruito occorre compilare un distinto rigo, utilizzando un modulo per ogni rigo compilato;

- se l'aiuto si riferisce ad un progetto d'investimento che coinvolge più strutture produttive e/o ha ad oggetto più tipologie di costi ammissibili occorre compilare un rigo distinto per ciascuna struttura produttiva e per ciascuna tipologia di costo ammissibile.

Precisiamo, inoltre, che nelle istruzioni ministeriali di tutti i modelli dichiarativi relativi al periodo d'imposta 2020 è presente la "**Tabella codici aiuti di Stato**". La tabella in questione, unica per tutti i modelli, riporta tutti i codici da utilizzare per identificare gli aiuti ricevuti. Sul punto si ricorda che il codice 999 deve essere utilizzato solo nel caso in cui gli aiuti di Stato o aiuti "**de minimis**" ricevuti non sono ricompresi nella tabella. In ogni caso, deve trattarsi sempre di aiuti di Stato o aiuti "**de minimis**" fiscali automatici o semi automatici da riportare in dichiarazione e i cui presupposti si sono realizzati nel periodo di riferimento della stessa dichiarazione.

Da ultimo si segnala che, senza alcun riscontro in alcuna norma o indicazione ufficiale, le istruzioni relative al **Rigo 401 "Aiuti di Stato"** specificano che il **campo 29 "Importo aiuto spettante"** e il **campo 17 "Importo totale aiuto spettante"** non devono essere compilati in presenza di uno dei seguenti codici:

- **codice aiuto 20.** Si tratta del contributo a fondo perduto, ex art. 25 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
- **codice aiuto 22.** Trattasi del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, ex art. 59 del DL n. 104/2020 (Decreto Agosto);
- **codice aiuto 23.** Si riferisce al contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive, ex art. 1 del DL n. 137/2020 (Decreto Ristori);
- **codice aiuto 27.** Si tratta del contributo a fondo perduto per le attività rientranti in specifici settori economici con domicilio nelle zone rosse o arancio, ex art. 2 del DL n. 149/2020 (Decreto Ristori-bis);
- **codice aiuto 28.** Trattasi del contributo a fondo perduto per le attività dei servizi di ristorazione, ex art. 2 del DL n. 172/2020 (Decreto Natale).

L'Approfondimento – 2

Il nuovo contributo sostegni bis “alternativo” previsto dal DL. 73/2021

di Federico Camani

PREMESSA

Con l'articolo 1, D.L. 73/2021 sono stati introdotti 3 nuovi contributi a fondo perduto destinati a sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza da COVID-19. Tali contributi, sulla scia del contributo “sostegni” emanato con il D.L. 41/2021, hanno sostenuto un'ampia platea di contribuenti titolari di partita IVA e sono stati oggetto di rivisitazioni da parte del Legislatore. In particolare, il primo contributo a fondo perduto, di seguito denominato contributo “sostegni bis automatico”, è stato riconosciuto a tutti i soggetti beneficiari del contributo sostegni (D.L. 41/2021), di pari importo al medesimo. Il secondo contributo, denominato contributo “sostegni bis alternativo” viene riconosciuto a tutti i contribuenti in possesso dei requisiti previsti a seconda che abbiano registrato un calo del fatturato di almeno il 30% nel periodo intercorrente fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021, confrontato con il medesimo periodo dell'anno precedente, al netto del contributo sostegni automatico, già erogato. Il terzo contributo a fondo perduto, denominato “contributo sostegni bis perequativo”, è commisurato alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta 2020 rispetto al quello relativo all'anno d'imposta 2019. Tale contributo entrerà in vigore non prima del 10 settembre 2021.

Analizziamo, in questo intervento, il nuovo contributo a fondo perduto “sostegni bis alternativo”, con focus sui requisiti e sulle modalità di compilazione e presentazione dell'istanza messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

IL CONTRIBUTO AUTOMATICO

Approdato già nei conti correnti dei contribuenti interessati circa tre settimane fa, il contributo “automatico” previsto dall'articolo 1, commi da 1 a 4, D.L. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis) è una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle Entrate ai

soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26.05.2021 (data di entrata in vigore del predetto decreto) e che hanno percepito il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni (contributo previsto dall'articolo 1, D.L. 41/2021), a seguito della presentazione dell'apposita istanza nel periodo fra il 30 marzo e il 28 maggio 2021.

L'importo erogato dall'Agenzia delle Entrate è pari al contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 41/2021, c.d. decreto sostegni. Lo stesso, commenta l'Agenzia, è *“escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'IRAP - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR”* (vedi la guida “Contributo a fondo perduto decreto sostegni bis, Agenzia delle Entrate).

Il contributo automatico previsto dal D.L. sostegni bis viene erogato dall'Agenzia delle Entrate agli aventi diritto con la stessa modalità indicata dal beneficiario sull'istanza al contributo Sostegni (ex D.L. 41/2021), pertanto:

- viene accreditato sul conto corrente bancario o postale all'Iban indicato nell'istanza presentata con il D.L. 41/2021, se si è optato per l'accredito diretto in conto corrente;
- alternativamente, viene riconosciuto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione mediante presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Tali soggetti possono verificare l'esito dell'operazione direttamente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate “fatture e corrispettivi”, al link “consultazione esito” presente nella sezione dedicata ai contributi a fondo perduto. Il link “Consultazione esito” è accessibile anche agli intermediari aventi delega al Cassetto fiscale o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Nel caso in cui il contribuente avesse optato per l'utilizzo del credito in compensazione, non sono applicabili i seguenti limiti:

- divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010);
- ammontare annuo massimo delle compensazioni, fissato a 700.000 euro (articolo 34 L. 388/2000);

- ammontare annuo massimo dei crediti d'imposta fruibili da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi fissato a 250.000 euro (articolo 1, comma 53, L. 247/2007).

Si ricorda, infine, che il credito d'imposta non può essere ceduto ad altri soggetti.

IL CONTRIBUTO ALTERNATIVO

Il contributo alternativo a quello automatico, c.d. "stagionale", previsto dall'articolo 1, commi da 5 a 15, D.L. 73/2021 (decreto sostegni), è una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un'apposita istanza da parte del contribuente in possesso dei requisiti previsti.

L'importo del contributo "alternativo" è erogato ai soggetti titolari di partita IVA con ricavi e compensi non superiori a 10 milioni di euro (conseguiti nel 2019) che hanno subito una diminuzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021, rispetto al periodo compreso fra il 01.04.2019 e il 31.03.2020. I soggetti titolari di partita IVA devono svolgere attività d'impresa, arte o professione o attività agricola in Italia, ovvero essere residenti o stabiliti nel territorio nazionale.

Non possono presentare istanza per il riconoscimento di detto contributo i soggetti che:

- hanno cessato l'attività e, quindi, la partita IVA alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis)
- hanno attivato la partita IVA in data successiva al 26 maggio 2021.

A differenza del contributo automatico, la fruizione del beneficio "alternativo" è subordinata alla presentazione di apposita istanza da compilare a cura del contribuente o dell'intermediario delegato direttamente nell'apposita sezione presente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. A pari passo con il contributo automatico, tuttavia, questa agevolazione può essere fruita:

- direttamente, tramite accredito della stessa, da parte dell'Agenzia delle Entrate, sul conto corrente bancario/postale intestato o cointestato al soggetto beneficiario;
- a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, nella forma di credito d'imposta da utilizzare nella sua totalità in compensazione nel Modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che il contributo a fondo perduto “alternativo” a quello automatico può essere richiesto anche dai soggetti che:

- non hanno beneficiato del contributo “Sostegni bis automatico”, in quanto non hanno presentato istanza al contributo “ex Sostegni” o l’hanno presentata ma è stata scartata oppure l’hanno ottenuto e poi riversato interamente. Tali soggetti, previa verifica del possesso dei requisiti previsti, devono presentare apposita istanza telematica e, in tal caso, l’importo erogato è l’intero contributo spettante in base ai dati indicati sull’istanza;
- hanno beneficiato del contributo “sostegni bis automatico” e sono in possesso degli ulteriori requisiti previsti per accedere al nuovo contributo alternativo. In questo caso l’importo erogato è pari alla differenza fra il contributo spettante sulla base dei dati contabili presentati (diminuzione di almeno il 30% del fatturato medio mensile nel periodo fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021, rispetto al periodo compreso fra il 01.04.2019 e il 31.03.2020) e il contributo ottenuto con il “sostegni bis automatico”. Dunque, il contributo alternativo dovrà essere di importo maggiore a quello automatico già percepito, pena il rigetto dell’istanza.

I DUE REQUISITI FONDAMENTALI

Merita ricordare che il requisito “oggettivo” riferito al limite del fatturato annuo, fissato a 10 milioni di euro conseguiti nell’anno d’imposta 2019, va individuato con riferimento ai ricavi e compensi realizzati/percepiti ai sensi degli articoli 85, comma 1, lett. a) e b) e 54, comma 1, TUIR. Per i soggetti multi-attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda le somme dei ricavi e compensi riferiti a tutte le attività esercitate. Per semplificare le procedure di calcolo, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che detto limite va individuato con riferimento ai rispettivi quadri di reddito così come illustrato nella seguente tabella.

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	CAMPI DI RIFERIMENTO
Persone fisiche	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
	Compensi	Contabilità semplificata	RG2, col. 2 RE2, col. 2

	Ricavi/compensi	Regime forfettario	Da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/compensi	Regime dei minimi	LM2
Società di persone	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
Società di capitali	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS107, col. 2
Enti non commerciali	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col.7
		Regime forfettario art. 145, TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, etc.), in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all'ammontare del volume d'affari indicato nel Modello IVA 2020 (anno d'imposta 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all'importo riportato nel campo VE50.

Quanto, invece, all'altro requisito richiesto dal legislatore e riferito al calo del fatturato, si rammenta che i contribuenti interessati devono aver subito un calo di almeno il 30% con riferimento alla media mensile del fatturato prodotto nel periodo fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021, confrontato con il fatturato prodotto nel medesimo periodo dell'anno precedente (01.04.2019 – 31.03.2020). A differenza, pertanto, dei precedenti contributi a fondo perduto varati per l'emergenza da Covid-19, per il contributo Sostegni bis "alternativo" non è previsto il requisito, alternativo al calo del fatturato e corrispettivi, consistente nell'attivazione della partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, per essere ammessi a richiedere il contributo Sostegni bis "alternativo", tutti i soggetti IVA devono possedere il predetto requisito del calo minimo del 30% del fatturato, nulla contando la data di attivazione della propria partita IVA.

A tal fine, per una corretta individuazione dei campi riferiti all'ammontare medio mensile del fatturato, è necessario determinare tutte le operazioni che sono intercorse nelle frazioni d'anno indicate dalla norma. Pertanto, si considereranno:

- tutte le fatture attive con data di effettuazione dell'operazione compresa fra il 01.04.2019 e il 31.03.2020 e fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021;
- le note di variazione di cui all'articolo 26, D.P.R. 633/72, emesse con data compresa fra i predetti periodi;
- le fatture differite, ovvero le date di emissione dei DDT, le quali dovrebbe coincidere con la data di effettuazione dell'operazione (ovvero di cessione o prestazione);
- le cessioni di beni ammortizzabili avvenute nel periodo.

Per alcune categorie di soggetti vi sono delle particolarità, ovvero:

- per i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all'art. 22, D.P.R. 633/72 rileva l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate fra il 01.04.2019 e il 31.03.2020 e fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021;
- per i soggetti che applicano la ventilazione ovvero il regime del margine nonché per le operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali può risultare difficoltoso il calcolo dei corrispettivi e delle fatture al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA;
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (ad esempio, cessioni di tabacchi, giornali e riviste), limitatamente a tali operazioni vanno considerati gli importi degli aggi;
- nel caso dell'erede che prosegue l'attività del "de cuius" ovvero del richiedente nel quale è confluito un altro soggetto a seguito di "trasformazione" aziendale con decorrenza dal 01.04.2021, il fatturato e/o i corrispettivi fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021, confrontati con quelli del medesimo periodo dell'anno precedente vanno determinati con riferimento alla partita IVA del "de cuius"/soggetto trasformato; se con decorrenza nel periodo 01.04.2019 - 31.03.2021, il fatturato e/o i corrispettivi fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021, confrontati con quelli del medesimo periodo dell'anno precedente vanno determinati con riferimento a

entrambe le partite IVA, sia del “de cuius”/soggetto trasformato, sia dell’erede/soggetto che ha effettuato la trasformazione” aziendale.

Per il calcolo del fatturato medio mensile, si deve fare riferimento al numero di mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel periodo indicato. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:

- per i soggetti che hanno attivato la partita IVA anteriormente al 01.04.2019, l’importo complessivo del fatturato va suddiviso per 12 mesi;
- per i soggetti che hanno attivato la partita IVA fra il 01.04.2019 e il 31.03.2020, l’importo complessivo del fatturato/corrispettivi va suddiviso per il numero di mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA non considerando, quindi, il mese nel quale la stessa è stata attivata.

A titolo esemplificativo, si fornisce il seguente schema riepilogativo.

DATA ATTIVAZIONE PARTITA IVA	MEDIA MENSILE 01.04.2019 – 31.03.2020		MEDIA MENSILE 01.04.2020 – 31.03.2021	
	Importo complessivo fatturato e corrispettivi	Numero di mesi	Importo complessivo fatturato e corrispettivi	Numero di mesi
Fino al 31.03.2019	Data operazione fra il 01.04.2019 e il 31.03.2021	12	Data operazione fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021	12
Fra il 01.04.2019 e il 31.03.2020	Data operazione tra il primo giorno del mese successivo a quello di attivazione della partita IVA e il 31.03.2020 **	Mesi a partire da quello successivo a quello di attivazione della partita IVA e fino ad marzo 2020	Data operazione fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021	12

Fra il 01.04.2020 e il 26.05.2021	Contributo non spettante in quanto la partita IVA è stata aperta successivamente al 31.03.2020
-----------------------------------	--

*** nel caso in cui la partita Iva fosse stata aperta in una data successiva al 31.03.2020, il contributo non è spettante, in quanto il calcolo dei mesi rilevanti nel primo periodo non può essere effettuato e il calo del fatturato non può essere verificato nei due periodi.*

In ogni caso, il contributo non spetta:

- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data successiva al 26.05.2021;
- ai soggetti la cui partita IVA sia cessata alla data del 26.05.2021;
- agli enti pubblici;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

LA MISURA DEL CONTRIBUTO

Soddisfatti i requisiti previsti, l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021 e l'analogo importo del periodo fra il 01.04.2019 e il 31.03.2020. Le percentuali previste sono diverse a seconda che il soggetto richiedente abbia percepito o meno il contributo Sostegni e quella da applicare è determinata in base alla fascia di ricavi e compensi conseguiti nel 2019 (per esercizi non coincidenti con l'anno solare, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 26 maggio 2021).

La seguente tabella sintetizza le percentuali previste.

SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI	SOGGETTI CHE NON HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI	RICAVI/COMPENSI ANNO 2019
60%	90%	Non superiori a 100.000€
50%	70%	Superiori a 100.000€ e inferiori a 400.000€
40%	50%	Superiori a 400.000€ e fino

		a 1.000.000€
30%	40%	Superiori a 1.000.000€ e fino a 5.000.000€
20%	30%	Superiori a 5.000.000€ e fino a 1.000.000€

L'importo massimo del contributo "alternativo" è pari a 150.000 euro.

Al fine di determinare in modo corretto l'importo spettante, da accreditare sul proprio c/c o da riconoscere come credito d'imposta, va considerato che:

- se il soggetto ha beneficiato anche del contributo Sostegni, il contributo in esame è riconosciuto limitatamente alla differenza tra il contributo Sostegni-bis "alternativo" spettante e il contributo Sostegni-bis "automatico" precedentemente ottenuto. Così, ad esempio, ad un contribuente che ha ricevuto il contributo Sostegni pari a 25.000 euro e ha diritto al contributo Sostegni-bis "alternativo" pari a 28.000 euro spetta il contributo pari a 3.000 euro. Conseguentemente, se il contributo Sostegni-bis "alternativo" risulta inferiore al contributo Sostegni-bis "automatico" ottenuto, al contribuente non spetta alcun ulteriore importo,
- se il contribuente non ha beneficiato del contributo sostegni, il contributo alternativo spetta per l'intero importo determinato in base a quanto indicato nella domanda.

LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al contributo sostegni bis "alternativo" può essere trasmessa tramite l'applicazione "Desktop telematico", predisponendola attraverso un software di mercato, oppure tramite l'apposito servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente ovvero dall'intermediario delegato. Al superamento dei controlli l'Agenzia, nella sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito" dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", comunica l'accoglimento della domanda e l'importo erogato ovvero il riconoscimento del contributo in caso di scelta per la "trasformazione" dello stesso in credito d'imposta. Da tale momento non è più possibile trasmettere ulteriori domande,

mentre è possibile presentare una rinuncia. Successivamente viene rilasciata una seconda ricevuta riportante quanto già comunicato nella predetta sezione.

La domanda va necessariamente presentata dal 05.07.2021 al 02.09.2021 tramite il servizio web ovvero dal 07.07.2021 al 02.09.2021 nel caso in cui la stessa sia presentata tramite l'applicazione Desktop telematico.

LA STRUTTURA DEL MODELLO

La struttura del modello di domanda si compone dei seguenti riquadri.

<p>Soggetto richiedente</p>	<p>Va riportato il codice fiscale del soggetto richiedente.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto richiedente sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'erede che ha aperto la partita IVA per proseguire l'attività del de cuius, oltre a riportare il codice fiscale dell'erede va barrata la casella "<i>Erede che prosegue l'attività del de cuius/Trasformazione</i>" indicando, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius; - il soggetto che ha posto in essere un'operazione che ha determinato la trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano la confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) nel periodo dal 01.01 del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021 (dal 01.01.2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) alla data di presentazione dell'istanza, oltre al codice fiscale del soggetto che ha posto in essere l'operazione, va barrata la casella "<i>Erede che prosegue l'attività del de cuius/Trasformazione</i>" e indicata, nel campo "<i>Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata</i>", la partita IVA del soggetto confluito. <p>Il richiedente deve inoltre indicare il settore in cui opera (agricolo, pesca e acquacoltura ovvero altro settore) barrando la corrispondente casella.</p>
<p>Rappresentante firmatario dell'istanza</p>	<p>Va riportato il codice fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della persona fisica che ha la rappresentanza legale e che firma la domanda (se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica), riportando il codice "1" nella casella "Codice carica"; - dell'eventuale rappresentante legale di minore / interdetto (se il richiedente è una persona fisica), riportando il codice

	"2" nella casella "Codice carica
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per aiuti della sezione 3.1	È necessario rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. "Temporary Framework"), qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, al ricorrere dei requisiti richiesti. Se l'importo teoricamente spettante del contributo in esame (anche unitamente ad altre misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione) determina il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella 2 della lett. A) e compilata la Sezione "Minor importo richiesto" nella quale va indicato il minor importo del contributo rideterminato per rispettare i limiti previsti. La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per aiuti della sezione 3.12	È necessario rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. "Temporary Framework"), qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, al ricorrere dei requisiti richiesti. Se l'importo teoricamente spettante del contributo in esame (anche unitamente ad altre misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione) determina il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella 2 della lett. A) e compilata la Sezione "Minor importo richiesto" nella quale va indicato il minor importo del contributo rideterminato per rispettare i limiti previsti. La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro.
Minor importo richiesto	Corrisponde al minor importo del contributo in esame a seguito della rideterminazione dello stesso, al fine del rispetto dei limiti previsti dalle citate Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final.
Sezione Temporary framework contributo	Va barrata la casella corrispondente alla Sezione (3.1 ovvero 3.12) del c.d. "Temporary Framework" nel cui ambito è richiesto il contributo a fondo perduto "alternativo" in esame.
Modalità di fruizione del contributo	Va indicata, alternativamente, la scelta per il riconoscimento del contributo tramite accredito sul conto corrente ovvero quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione mediante il mod. F24.

IBAN	Va indicato il codice IBAN del c/c bancario o postale intestato o cointestato. L'errata indicazione del codice IBAN può provocare lo scarto della richiesta
Rinuncia del contributo	La casella va barrata nel caso in cui il contribuente voglia rinunciare al contributo. In tal caso vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante.
Sottoscrizione	Deve essere apposta la firma del richiedente o rappresentante firmatario, con data di sottoscrizione.
Impegno alla presentazione telematica	Va compilato in caso di trasmissione della domanda, per conto del richiedente, da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche. L'intermediario può ricevere anche un'apposita delega esclusivamente per l'invio della domanda in esame. In tal caso va barrata la specifica casella contenente la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47, DPR n. 445/2000.
Quadro A – elenco degli aiuti ricevuti	<p>È richiesta l'indicazione degli Aiuti di cui si è beneficiato, indicando, tramite la barratura dell'apposita casella, la Sezione del c.d. "Temporary Framework" di appartenenza (3.1 ovvero 3.12). In presenza di un'impresa unica vanno barrate le caselle corrispondenti agli Aiuti ricevuti dal richiedente e non anche dagli altri soggetti dell'impresa unica. I campi "Data inizio" e "Data fine" del "Periodo ammissibile" riguardano i contributi di cui alle lett. D), E) e F) della Sezione 3.12 e tale periodo deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compreso tra l'1.3.2020 e il 31.12.2021; - in un periodo di almeno un mese tra l'1.3.2020 e la data di presentazione della domanda. <p>Qualora il periodo ammissibile non sia indicato, lo stesso si intende corrispondente al periodo 01.03.2020 - 31.12.2021.</p>
Quadro B – Elenco dei soggetti...impresa unica	Il quadro è riservato ai beneficiari appartenenti ad un'impresa unica secondo la definizione comunitaria utilizzata ai fini degli Aiuti di Stato. Nello stesso vanno indicati i codici fiscali dei soggetti appartenenti all'impresa unica.

L'Approfondimento – 3

La conversione in legge del Sostegni-bis

di Gianfranco Costa

PREMESSA

Giovedì scorso è stato approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del DL 73/2021, conosciuto come “Decreto Sostegni bis”, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24/7/2021 della Legge n. 106 DEL 23/7/2021.

Numerose sono le novità introdotte in sede di conversione che andremo ad analizzare in questo intervento e che possiamo suddividere tra contributi e fondi, novità fiscali ed in materia di lavoro. In questo contributo analizzeremo gli aspetti fiscali i principali dei quali riguardano:

- la sospensione dell'attività di riscossione fino al 31 agosto 2021;
- la proroga al 15 settembre del termine per i versamenti delle imposte e contributi scaturenti dalle dichiarazioni dei soggetti che svolgono una attività per la quale è approvato un ISA;
- la rimodulazione delle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio;
- la nuova esenzione dall'IMU per i proprietari colpiti dalla sospensione degli sfratti;
- l'ACE innovativa 2021;
- il rinvio al 1° gennaio 2022 dell'applicazione della plastic tax;
- il nuovo limite massimo dei crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24, che per il solo 2021 viene elevato a 2 milioni di euro.

Ma vediamo di analizzarle più nel dettaglio.

Esenzione IMU

L'articolo 4-ter introduce un'esenzione dall'IMU dovuta nel 2021 per gli immobili ad uso abitativo, posseduti dalle **persone fisiche e concessi in locazione**, nei casi in cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità:

- entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021;
- dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Una importante novità sta nel fatto che i soggetti che possono godere dell'esenzione IMU che avessero versato la **prima rata** dovuta originariamente per il 2021, possono chiederne il rimborso.

TARI

Con l'articolo 6 viene stanziato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo** con una **dotazione di 600 milioni di euro** per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, o della TARI corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

Inoltre, l'articolo proroga dal 30 giugno al **31 luglio il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti** della tassa rifiuti e della tariffa corrispettiva per l'anno 2021. Rimangono comunque confermate le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto Sostegni bis.

Rottamazione ter e saldo e stralcio

È stato ridefinito il calendario delle rate relative alla rottamazione ter e della definizione agevolata del saldo e stralcio dovuto nel biennio 2020-2021.

In particolare, con l'articolo 1-sexies, viene stabilito che il **versamento** deve essere effettuato:

- entro il **31 luglio 2021** (essendo sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021), per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- entro il **31 agosto 2021**, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il **30 settembre 2021**, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il **31 ottobre 2021**, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;

- entro il **30 novembre 2021**, per le rate in scadenza nel 2021.

Altro aspetto importante è che per tutte le scadenze sono applicabili i **5 giorni di tolleranza**.

Sospensione della riscossione

Nell'ambito della riscossione troviamo una conferma di quanto contenuto nei commi 1 e 2 dell'articolo 9 dove venivano prorogati **31 agosto 2021** i termini di sospensione:

- del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito** e avvisi di **accertamento** affidati all'Agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o operativa nei comuni della zona rossa) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati **entro il 30 settembre 2021** (art. 68, D.L. n. 18/2020);
- delle attività di **notifica di nuove cartelle**, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione - sia cautelari (ipoteche e fermi amministrativi) sia esecutive (pignoramenti) - che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione (art. 68, D.L. n. 18/2020);
- della **compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo** (art. 145, D.L. n. 34/2020);
- dei **pignoramenti** effettuati dall'Agente della riscossione aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate (art. 152, comma 1, D.L. n. 34/2020);
- delle **verifiche di inadempienza** che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5.000 euro (art. 153, D.L. n. 34/2020).

Plastic tax

Ennesimo rinvio dell'imposta sui prodotti di plastica istituita dall'articolo 1, commi 634-652, Legge n. 160/2019, ad opera dell'articolo 9, comma 3. Viene infatti **rinviiata al 1° gennaio 2022** l'applicazione della plastic tax, l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego, funzionali al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari.

Versamento imposte soggetti ISA

L'attesa proroga dei termini per i versamenti delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni, dopo il balletto di date, è arrivata a definizione fissandola al 15 settembre 2021. L'articolo 9-ter nell'introdurre la **proroga al 15 settembre 2021** del termine per i versamenti dell'IRPEF/IRES, IRAP ed IVA che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dall'apposito decreto ministeriale, ha previsto la non debenza di alcuna maggiorazione. Come detto, non tutti i contribuenti godono della proroga, ma solamente coloro che svolgono una attività il cui codice ATECO rientri in uno studio di settore approvato.

Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che:

- presentano causa di esclusione dall'applicazione degli ISA;
- hanno adottato il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- applicano il regime forfettario;
- partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l'opzione della trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del TUIR).

Hanno dimenticato i soci delle società non in trasparenza che sono tenuti al versamento dei contributi INPS artigiani o commercianti. Costoro si trovano a dover versare le imposte scaturenti dalla dichiarazione entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% ed al versamento della contribuzione INPS calcolata all'interno del quadro "RR" della dichiarazione entro il 15 settembre.

Ci troviamo, sostanzialmente, di fronte a previsioni normative scritte da soggetti che in vita loro non hanno mai avuto contatto con la realtà di uno studio professionale.

Tassazione plusvalenze start up innovative

I commi 1 e 2 dell'art. 14 introducono un'agevolazione fiscale, che consiste nell'**esenzione dall'IRPEF delle** plusvalenze, realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'impresa commerciale e derivanti dalla **cessione di partecipazioni** al capitale di imprese start-up e/o PMI innovative, acquisite mediante **sottoscrizione di capitale sociale** nel periodo dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025. Ricordiamo che

per beneficiare dell'esenzione impositiva è necessario che le partecipazioni siano possedute per **almeno 3 anni**.

Diversa è la previsione del comma 3, dove è prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società - di cui agli articoli 5 (escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati) e 73, comma 1) lettere a) e d) del TUIR - solo qualora esse vengano reinvestite, entro un anno dal loro conseguimento, in imprese start-up e/o PMI innovative, residenti e non residenti, nella forma della sottoscrizione del capitale sociale. La sottoscrizione del capitale sociale in tali imprese deve avvenire entro il 31 dicembre 2025.

Attenzione, però, che si dovrà attendere l'autorizzazione della Commissione Europea affinché tali agevolazioni fiscali possano trovare applicazione.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Proroga dell'opportunità di rivalutare terreni e partecipazioni possedute dalle persone fisiche nella sfera privata (non professionale o d'impresa) e soggetti assimilati. È l'introduzione del comma 4-bis nell'articolo 14, che riapre il termine per la rivalutazione di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti alla data del 1° gennaio 2021.

Ricordiamo che la perizia di stima dovrà essere asseverata da uno dei professionisti abilitati entro il **15 novembre 2021** e che entro la medesima data si dovrà versare l'imposta sostitutiva (in unica soluzione o la prima di tre rate annuali di pari importo).

Sospensione cashback

A partire dal 1° luglio e **fino al 31 dicembre 2021** viene sospeso il così detto "programma cash-back. Tale previsione è contenuta nei commi da 1 a 3 dell'articolo 11-bis.

Tassazione delle e-cig

Con l'articolo 14-*bis* viene ridotta dal 10 al 5%, a partire dal 1° agosto 2021, l'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione.

Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Importante novità è stata introdotta dall'articolo 18 a mezzo del quale vengono modificate alcune previsioni dell'articolo 26 del DPR n. 633/1972. Nello specifico viene concessa la

possibilità alle **imprese fornitrici di un soggetto in crisi**, l'emissione della **nota di variazione in diminuzione** in presenza della semplice condizione di avvio della **procedura concorsuale** (fallimento o concordato preventivo), senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura medesima. Boccata d'ossigeno importante in quanto si potrà recuperare l'IVA non riscossa da soggetti sottoposti a procedure concorsuali o in presenza di procedure di riscossione infruttuose.

Merita porre attenzione alla decorrenza della nuova versione dell'articolo 26 della normativa IVA. Infatti a mente del comma 2 dell'articolo 18 in commento, le nuove previsioni si applicano a partire dalle procedure concorsuali che si aprono dopo l'entrata in vigore del DL 73/2021, quindi dal 26 maggio 2021.

Incentivi per la cessione di crediti

Con il primo comma dell'articolo 19 viene **prorogato al 31 dicembre 2021** l'agevolazione introdotta dall'articolo 44-*bis*, del DL n. 34/2019, la quale consentiva di convertire in crediti d'imposta utilizzabili in compensazione le imposte anticipate riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE correlate alla cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati, ossia vantati verso debitori inadempienti.

ACE innovativa

È un obiettivo anche di questo Governo la ricapitalizzazione delle imprese. Infatti, con i commi da 2 a 7, dell'articolo 19, viene introdotto un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE, prevedendo, limitatamente all'anno di imposta 2021, la possibilità di calcolare un **rendimento** nozionale **ACE** nella misura del **15%** sugli **aumenti di capitale effettuati nel 2021** entro il limite di 5 milioni di euro e di trasformare tale rendimento direttamente nell'anno in un **credito d'imposta** da utilizzare in compensazione senza utilizzare, di conseguenza, la deduzione ACE nei limiti del reddito imponibile e senza riportare agli anni successivi le eventuali eccedenze relative.

Aggregazioni aziendali

Attraverso l'ottavo comma dell'articolo 19 il legislatore è intervenuto sull'articolo 1, commi da 233 a 243, Legge n. 178/2020, la legge di Bilancio 2021, disponendo che in caso di fusione, scissione o conferimento d'azienda, ai fini della trasformazione delle imposte anticipate (DTA) in credito d'imposta:

- il progetto deve essere approvato dall'organo amministrativo delle società partecipanti in caso di fusioni e scissioni;
- l'operazione deve essere deliberata dall'organo amministrativo della conferente, in competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Bonus investimenti

Novità dal Decreto Sostegni-bis anche per il credito d'imposta sugli investimenti. L'articolo 20 modifica le regole di fruizione del credito d'imposta investimenti in beni strumentali dettate dal comma 1059 dell'art. 1, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), estendendo anche **ai soggetti con ricavi superiori o pari a 5 milioni di euro** la facoltà di utilizzo in **compensazione** del credito d'imposta su beni materiali ordinari in un'unica soluzione. L'agevolazione consiste nel poter compensare in un'unica soluzione, anziché in 3 quote annuali, il credito d'imposta del 10% relativo agli acquisti di beni strumentali generici (sono cioè esclusi gli "industria 4.0" di cui all'allegato A alla L. 232/2016) e sugli immateriali (diversi da quelli della tabella B allegata alla L. 232/2016).

Limite massimo di compensazione

Abbiamo già visto nel 2020 l'innalzamento del limite massimo di compensazione dei crediti d'imposta. Esigenza scaturente anche dalla gran quantità di agevolazioni che, anziché consistere in una elargizione, prevedono di non effettuare pagamenti di imposte e contributi compensando con il modello F24 i debiti mediante utilizzo dei vari crediti d'imposta istituiti anche a seguito della pandemia. Con l'articolo 22 viene elevato, per il solo 2021, a 2 milioni di euro il limite massimo dei crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24 ovvero rimborsabili ai contribuenti intestatari di conto fiscale.

Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione

I commi da 6 a 11 dell'articolo 64 introducono alcune agevolazioni fiscali per favorire l'acquisto della prima casa da parte di giovani.

In particolare, si prevede l'esenzione dall'**imposta di registro** e dalle **imposte ipotecaria e catastale** per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione delle stesse, stipulati da soggetti acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età e che hanno ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Se la compravendita è assoggettata a IVA, oltre all'esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali, spetta anche un credito d'imposta in misura pari proprio all'IVA pagata in relazione all'acquisto.

Inoltre, per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo è prevista anche l'esenzione dall'imposta sostitutiva dello 0,25%.

Misure per l'agricoltura

Un intervento a favore degli allevamenti si trova nell'articolo 18-*bis* nel quale viene previsto che, fino al 31 dicembre 2021, gli **animali vivi** ceduti per l'**attività venatoria** sono assoggettati ad **aliquota IVA ridotta al 10%**.

Inoltre, l'articolo 68, modificando l'art. 1, comma 506 della legge n. 205/2017, **augmenta al 9,5%** la percentuale di compensazione dell'IVA, sostitutiva della detrazione, di cui all'articolo 34, comma 1, DPR 633/1972, applicabile alle cessioni di animali vivi della **specie bovina e suina**.

Conclusioni

In questo intervento abbiamo analizzato non solo le novità introdotte dalla legge di conversione, ma anche alcune previsioni che già erano contenute nell'originario DL 73/2021.

Nel prossimo numero ci accingeremo a trattare le previsioni del Decreto Sostegni-bis in tema di contributi.

L'angolo informatico

INTRASTAT – seconda parte

di Daniele Ziantoni

INTRASTAT, QUANDO PREFERIRE IL GESTIONALE AL PROGRAMMA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Nel precedente articolo si è parlato del programma messo a disposizione dalle dogane per la compilazione e l'invio degli elenchi INTRASTAT.

In questo articolo si analizzerà quando, a parere di chi scrive, è meglio preferire il programma ministeriale a quello integrato nel sistema.

INFORMAZIONI INIZIALI

Si deve per prima cosa, distinguere tra clienti con contabilità interne allo Studio e contabilità esterne.

Una seconda distinzione da fare riguarda il tipo di adempimento: ai fini statistici oppure anche ai fini fiscali (in questo caso per gli acquisti).

La terza parte da analizzare è la struttura dell'azienda e della capacità del soggetto dedicato alla parte amministrativa.

L'imputazione dei dati all'interno del modello ministeriale INTRASTAT, infatti è direttamente collegato all'imputazione del documento nel programma della contabilità o della generazione delle fatture attive.

Passiamo ora all'analisi del sistema informativo.

La prima parte da analizzare inerente lo Studio sono le capacità del programma di generare i file INTRA e il relativo flusso di lavoro. Si ritiene che il modo più corretto sia quello di imputare i dati necessari durante la fase di import della fattura (o di contabilizzazione se fattura cartacea).

Alcuni programmi, generalmente quelli dedicati alle imprese, generano l'intra in fase di caricamento dei dati da DDT (per la parte statistica) e se presenti anche i prezzi per la parte fiscale. Altri programmi invece necessitano del caricamento dei dati solamente con la fase di contabilizzazione della fattura.

Passando invece alle capacità del personale interno all'azienda è necessario che il professionista sia conscio delle capacità di colui che effettivamente creerà il modello.

Siamo tutti a conoscenza della particolarità di questo adempimento e della sua importanza oltre che di tutte le sfaccettature che lo compongono.

GLI SCENARI

Gli scenari che il professionista potrebbe affrontare possono essere suddivisi in due macrocategorie.

Il primo è quello di differenziare tra contabilità interna all'azienda e quella affidata allo Studio. Nel caso dell'intra molte informazioni sono presenti nel DDT e le eventuali particolarità di una vendita o acquisto sono sicuramente ben chiari all'interno dell'azienda. Ecco perchè in questi casi l'intra deve essere compilato internamente, lasciando allo Studio solo l'onere della trasmissione.

Nel secondo caso, ovvero con contabilità tenuta dallo studio, il punto cruciale è rappresentato dal flusso di informazioni e dal tipo di intra.

Con l'avvento delle FE, allo studio non viene più recapitato il cartaceo (in quanto aumenterebbe il tempo di ricezione dei documenti, la possibilità di commettere errori, il tempo di imputazione etc). Il cartaceo è rappresentato dai soli DDT che vengono conservati direttamente negli archivi del cliente. Per questo motivo, se l'intra è predisposto solo ai soli fini fiscali non rappresenta un grosso problema in quanto c'è già il controllo incrociato tra la FE e i dati dell'intra (altro grosso vantaggio delle fatture elettroniche).

Se invece l'intra deve essere compilato anche ai fini statistici, alcuni dei dati sono presenti nei DDT. Ecco allora che si aprono diverse vie.

Per prima cosa si consiglia di utilizzare sempre la compilazione Intra del gestionale dello studio, così da "legare" il dichiarativo alla singola scrittura e consentendo quindi una più veloce ricerca dei dati in caso di verifiche. I dati ai fini statistici possono essere, ad esempio, la destinazione della merce, codice del prodotto o servizio, provincia di partenza etc.

Nel caso dell'indicazione dei dati per le cessioni, questi possono essere dedotti o dai ddt oppure (se indicati in fattura) dal documento stesso in sede di registrazione.

Considerando che il documento è stato emesso dal cliente dello studio, questo può essere integrato con i dati necessari utilizzando i capi aggiuntivi della fattura elettronica i c.d. "altri dati gestionali". In questo modo non è necessario farsi inoltrare il DDT. Si

ricorda che in molti gestionali che emettono i relativi ddt, questi dati possono essere integrati automaticamente senza l'intervento del cliente.

Nei casi delle fatture di acquisto, invece, occorre analizzare il tipo di fornitore. Molti di loro già indicano nella fattura tutti i dati necessari, in altri casi sarà necessaria la relativa DDT.

Considerando, inoltre, che le realtà in cui nasce l'obbligo dell'Intra ai fini statistici sono di dimensioni maggiori rispetto ai piccoli artigiani, è logico ipotizzare la presenza di un ufficio amministrativo.

In questi casi è bene chiedere la compilazione di un file excel con i dati riepilogativi per effettuare un controllo incrociato.

Il secondo macro scenario da affrontare potrebbe essere quello di distinguere le capacità tecniche e le competenze sia del personale di Studio che dell'impresa.

Come accennato ad inizio articolo, la compilazione dei modelli intra richiede sia conoscenze in ambito fiscale sia conoscenze della realtà aziendale.

E quindi evidente che un impiegato amministrativo potrebbe non avere una piena conoscenza della realtà aziendale e dei movimenti delle merci. Deve quindi essere supportato da un'altra figura che conosca la movimentazione e le caratteristiche dei prodotti in entrata ed uscita.

Un buon aiuto può essere dato dal gestionale facendo in modo che la persona che registra i DDT in entrata ed uscita li vada ad indicare anche all'interno dei modelli INTRA. Nelle realtà più piccole, ovviamente, la gestione di questi programmi diventa onerosa e il più delle volte viene gestito da un unico soggetto all'interno dell'azienda.


Inoltre, molte piccole PMI dispongono di un gestionale interno che non comprende moduli aggiuntivi quali INTRA e simili ma consentono solamente di estrapolare un prospetto di compilazione. In questi casi si suggerisce di adottare il programma delle dogane.

QUALE SOLUZIONE ADOTTARE

Per concludere, si suggerisce di adottare uno schema decisionale che sia univoco per tutti i clienti così da avere un'unica linea comune all'interno dello Studio.

Generalmente le realtà esterne hanno già i loro processi che il più delle volte non possono essere modificati. Tuttavia, qualora l'azienda con una contabilità interna,

richieda allo studio la compilazione dell'intra per proprio conto, è opportuno chiedere la compilazione di un file per il controllo incrociato.



Le prossime scadenze



1 agosto 2021

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Inizio del periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014).

16 agosto 2021

IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO RITENUTE

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili e trimestrali per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito

SOSPENSIONE VERSAMENTI COVID – RIPRESA

Versamento della 8^a rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

INPS ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine per effettuare il versamento della 2^a rata del contributo fisso minimo per il 2021.

INAIL

Termine per versare il versamento della rata per i datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2020 e all'acconto 2021.
